



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di BOLOGNA

Ufficio 7°
Prot. n. 4029D/6

Bologna, 21 aprile 2006

IL DIRIGENTE

VISTO il contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2006/2007;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 94 del 29 dicembre 2005, contenente disposizioni relative ai trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo di ogni ordine e grado;
VISTE le domande degli interessati;
VISTI i posti disponibili nell'organico funzionale della scuola dell'infanzia per l'a.s. 2006/2007;
TENUTO conto dei titoli posseduti da ciascun insegnante di scuola dell'infanzia aspirante o avente titolo al trasferimento o al passaggio per l'anno scolastico 2006/2007, a domanda o d'ufficio, nonché delle preferenze espresse;

DISPONE

I trasferimenti ed i passaggi del personale docente della **scuola dell'infanzia** di questa provincia per l'anno scolastico 2006/2007 come da allegato che è parte integrante per presente atto, pubblicato all'albo di quest'Ufficio, via De' Castagnoli n. 1, in data odierna.

Sulle controversie riguardanti la mobilità, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 1 dell'Accordo sottoscritto il 18 ottobre 2001; il tentativo obbligatorio di conciliazione si propone presentando la relativa richiesta all'Ufficio di Segreteria, costituito per lo svolgimento della procedura conciliativa, presso l'Ufficio Scolastico Regionale – Centro Servizi Amministrativi di Bologna, entro gg. 15 dalla data odierna o dalla notifica del presente atto.

In caso di mancato accordo gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità di cui all'art. 3 del citato Accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del D.L.vo n. 165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli uffici dell'amministrazione senza la necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente davanti all'arbitro o al giudice ordinario.

In alternativa alla procedura sopra descritta, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 65 e seguenti del D.L.vo n. 165/01.

IL DIRIGENTE
Dr. Paolo Marcheselli

Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa Daniela Barone

- All'Albo
- Ai Dirigenti Scolastici di Bologna e Prov.
- Alle O.O.S.S.